



# COMUNE DI MONTAQUILA (Provincia di ISERNIA)

Via Roma,68 - 86070 Montaquila (IS) - ☎ 0865 960475, 0865 960131 - Fax 0865 960367

Pec: [comune.montaquila@anutel.it](mailto:comune.montaquila@anutel.it) - P. I.: 0006959094

## UFFICIO DEL SINDACO

Montaquila 04/12/2018

Spett.le

**REGIONE MOLISE**  
DIPARTIMENTO II  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

**ARPA MOLISE**  
STAFF VIA-AIA  
[arpamolise@legalmail.it](mailto:arpamolise@legalmail.it)

**E.P.C. : SINDACO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO**  
INCOLLINGO EMILIO  
PIAZZA MUNICIPIO 1, 86073 COLLI A VOLTURNO (IS)  
[colliavolturno@pec.it](mailto:colliavolturno@pec.it)

**OGGETTO:** ART. 21 D.Lgs. 152/2006 ss.MM.II.; CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO A VALLE PORCINA CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUL CANALE DI SCARICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA – VOLTURNO 2 – IN TERRITORIO DI COLLI A VOLTURNO (IS)", SOCIETÀ PROPONENTE HYDROWATT LOMBARDIA SRL; COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

A seguito della comunicazione prot. n. 128747 del 10/10/2018 da parte del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise e del conseguente avvio della fase di Consultazione per la definizione dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si manifesta la decisa e motivata contrarietà alla realizzazione dell'impianto di cui in oggetto.

Preliminarmente, si rileva che sulla base della documentazione utile alla Consultazione, resa disponibile a partire dal giorno 10/10/2018 alla pagina Web <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16035>, il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Colli a Volturno (IS) e Montaquila (IS). Tale impianto sarà alimentato attraverso l'utilizzo delle acque di restituzione della Centrale Enel Volturno 2, intercettate in località Macchie, e restituite presso il c.d. Fosso Cavaliere in località "Valle Porcina", in prossimità della sua confluenza con il Fiume Volturno.

La tipologia progettuale rientra, tra quelle sottoposte a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, annoverate nel D.Lgs. 152/2006 ss.ii.mm. - Parte II - Allegato IV, Punto 2 Lettera h, e Punto 7 Lettera d.

Il progetto inoltre interessa le seguenti Aree Natura 2000: IT7212128 "Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere"; IT7212168 "Valle Porcina – Torrente Vandra – Ceserata"; e si sviluppa ad una distanza di 80 metri dal sito IT7212170 "Forra del Rio Chiaro".

L'opera ricade parzialmente in zone sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, e secondo la Carta di Trasformabilità del (P.T.P.A.A.V.) Area Vasta n. 7, ricade in una zona definita secondo le modalità di Tutela e Valorizzazione:

- “Prevalenza di elementi naturalistici fisico-biologici di valore elevato - N2.11” e “N2.12”
- “Prevalenza di elementi produttivo agricolo di valore elevato – PA1.3”
- “Prevalenza di elementi naturalistici fisico-biologici di valore medio – N3.36”.

Il tracciato dell'opera infine, nel tratto di attraversamento del Fiume Volturno, interessa un'area soggetta a vincolo PSAI – *Area di Alta Attenzione (A4) Rischio Frana*, per uno sviluppo di circa duecento metri.

Si ritiene che gli elaborati progettuali proposti risultino incompleti ed insufficienti ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto.

Si evidenziano pertanto i seguenti motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, oggetto della presente Consultazione:


## 1)

Non si condividono le motivazioni dell'opera indicate nella proposta di Relazione Tecnica e Idrologica (EN.DOC.02 - 2. *Caratteristiche tecniche del progetto, 2.1 Motivazioni dell'opera*), ed in particolare l'esigenza di incrementare la produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili, nel territorio in riferimento.

Si ricorda che il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (*c.d. Decreto Burden Sharing*) individua gli obiettivi intermedi e finali, che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve conseguire entro il 2020 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale, in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili.

*Rispetto all'obiettivo nazionale, per il calcolo degli obiettivi regionali non sono considerati i consumi di biocarburanti per i trasporti, né le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi. L'obiettivo regionale oggetto di monitoraggio è costituito dal rapporto tra consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili ed i consumi finali lordi complessivi di energia. Ogni grandezza componente il numeratore ed il denominatore di tale rapporto è calcolata applicando la metodologia approvata con il DM 11 maggio 2015; il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A., è responsabile del calcolo dei consumi di energia da fonti rinnovabili, mentre ENEA dei consumi di energia da fonti fossili. Per ciascuna Regione e Provincia autonoma, il dato di monitoraggio - ovvero la quota di consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili - è disponibile per gli anni 2012 – 2016.*

**In MOLISE nel 2016 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 36,2%; il dato è superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (25,5%) sia all'obiettivo da raggiungere al 2020 (35,0%).**



**Monitoraggio obiettivi regionali sulle fonti rinnovabili fissati dal DM 15 marzo 2012 "Burden sharing"**  
**Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (%)**

	CFL FER (ktep)		CFL (ktep)		CFL FER / CFL (%)	
	Consuntivo	Obiettivo	Consuntivo	Obiettivo	Consuntivo	Obiettivo
2012	196	116	581	622	33,6%	18,7%
2013	191		572		33,3%	
2014	188	136	537	624	34,9%	21,9%
2015	199		545		36,6%	
2016	195	159	538	625	36,2%	25,5%
2017						
2018		186		626		29,7%
2019						
2020		220		628		35,0%

fonte:

<https://www.gse.it/dati-e-scenari/monitoraggio-fer/monitoraggio-regionale/molise>

Emerge dunque un quadro di Overall Target, che sembra configurare una ingiustificata ed illegittima prevalenza dell'interesse alla produzione dell'energia su quello ambientale, alterando pericolosamente il corretto equilibrio tra i due "valori".

Il notevole ed anticipato superamento degli obiettivi regionali molisani fissati dal Decreto Ministeriale MISE 15 Marzo 2012 (Burden Sharing) per l'anno 2020, sembra difficilmente conciliarsi sia con i principi costituzionali in tema di tutela dell'ambiente, sia con il bilanciamento di interessi richiamato e statuito dall'art. 3 co. 1 Lett. a) e b) della L.R. n. 10 del 17 Aprile 2014 (Statuto della Regione Molise), laddove è prevista la promozione di un assetto del territorio rispettoso del patrimonio rurale, ambientale, paesaggistico ed architettonico, nonché: 1) l'applicazione di criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alla tutela dal rischio sismico ed idrogeologico ed all'utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali e naturali; 2) la valorizzazione dei propri territori e del patrimonio idrico e forestale, nonché la tutela delle specificità delle zone montane e collinari e delle biodiversità.

2)

Si evidenzia, nella documentazione progettuale proposta e resa disponibile alla presente Consultazione, la grave mancanza di una corretta ed approfondita valutazione

degli impatti “cumulativi”, a seguito di potenziali effetti sinergici con altri piani o progetti ovvero interferenze con altre dominanti ambientali.

La Società Hydrowatt Lombardia S.r.L., non prende in nessuna considerazione l'esistenza di un importante e complesso contenzioso in atto presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), relativo alla realizzazione di due impianti per la produzione di energia idroelettrica, localizzati nei medesimi territori e già oggetto di Autorizzazione Unica Regionale ai sensi del D.lgs. 387/2003.

Si rigetta con forza pertanto, l'eccessiva semplificazione, nonché l'affermazione (di cui al proposto Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale pg. 88, Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani o progetti), secondo cui “l'incidenza cumulativa sull'integrità del sic in esame è da ritenersi non significativa”.

Questo grave elemento di incompletezza progettuale pertanto, non sembra assolutamente in linea con quanto affermato dalla **COMMISSIONE EUROPEA nella Comunicazione (2018/C 213/01)** «Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura», ed in particolare al **punto 2.4. Effetti cumulativi**, secondo cui: “Come illustrato nel rapporto dell'AEA sullo stato dell'ambiente, la maggior parte dei fiumi europei versa attualmente in uno stato di degrado e ha raggiunto un punto di saturazione tale per cui non può più ospitare nuovi progetti o nuove attività di sviluppo senza aggravare ulteriormente il suo stato. Occorre quindi dare particolare importanza alla valutazione dei potenziali effetti cumulativi di qualsiasi nuova attività, comprese quelle legate alle centrali idroelettriche, sui fiumi in generale e sul sito (o sui siti) Natura 2000 in particolare”.

“La valutazione degli effetti cumulativi dovrebbe tenere conto di tutte le centrali idroelettriche e delle altre opere nel bacino idrografico, indipendentemente dal fatto che si trovino all'interno o all'esterno di siti Natura 2000. Può darsi che l'effetto di un progetto di infrastruttura idroelettrica non sia di per sé di grande entità, ma che lo divenga se sommato a quelli di altre attività esistenti o di progetti approvati”.

Come ricorda la Commissione Europea: “Spesso gli effetti cumulativi si manifestano solo con il tempo. È quindi importante tenere conto di tutti i piani o progetti durante la valutazione. Ciò vale anche per i piani e progetti che sono già stati approvati ma non sono ancora attuati o completati, nonché per tutte le pressioni e minacce esistenti. In tale contesto, possono risultare utili le informazioni disponibili nei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti ex direttiva Acque e nei piani di gestione Natura 2000. Inoltre, è importante osservare che un piano o progetto già approvato non comporta una presunzione in favore di altri eventuali piani o progetti proposti successivamente. Ad esempio, se un progetto idroelettrico non produce effetti significativi e viene quindi approvato, tale approvazione non fa sorgere una presunzione in favore di altri progetti idroelettrici successivi”.

Come argomentato nella Comunicazione (2018/C 213/01): “Al contrario, l'approvazione del progetto può implicare che il fiume avrà raggiunto la sua massima capacità di carico e non potrà sopportare ulteriori opere di questo tipo, ancorché piccole. Inoltre, la valutazione degli effetti cumulativi e combinati non deve limitarsi solo ai piani o progetti di tipo analogo nello stesso settore, ma tenere conto di ogni altro tipo di piano o progetto che potrebbe avere incidenze significative se combinato con il piano o progetto in esame”.

Dunque, “i potenziali effetti cumulativi dovrebbero essere valutati utilizzando una valida base di dati, e non solo secondo criteri qualitativi, e la loro analisi dovrebbe essere parte integrante della valutazione generale e non un'appendice accessoria del processo di valutazione. Infine, la valutazione cumulativa deve tenere conto anche degli impianti già esistenti sul fiume (il cosiddetto «precarico»). Ad esempio, se un nuovo progetto prevede l'installazione di una nuova turbina, occorre valutarne l'incidenza prendendo in

*considerazione la centrale idroelettrica esistente, anche se è stata costruita decenni prima. Se gli effetti cumulativi sono rilevanti, il nuovo progetto sarà respinto”.*

Nella documentazione progettuale proposta, non è presente alcuna tavola in cui siano rappresentati gli effetti cumulativi degli impianti oggetto di impugnativa presso il TSAP, rispetto al progetto proposto, sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli ambientali.

Va infine evidenziato che il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia idroelettrica, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma realizzati unicamente sulla base dei risultati dei rilevamenti di parametri ambientali favorevoli in relazione alla fonte rinnovabile che si intende sfruttare sta provocando a livello nazionale e regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, privando le Comunità locali delle componenti del paesaggio fluviale nel quale si sono sempre riconosciute.

### 3)

Alla luce delle predette argomentazioni, in merito alla mancanza di una corretta valutazione degli impatti cumulativi, si rilevano ulteriori e rilevanti carenze, nella conseguente valutazione dei parametri riconducibili al c.d. deflusso minimo vitale (DMV), connesse alle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche, in violazione del c.d. principio di non deterioramento della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Questa grave lacuna richiama la previsione di cui all'**art. 41 co. 1 lett. b), c), d), e) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) Regione Molise – Disciplina Concessioni Idriche R14.2** - secondo il quale: *“Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque fase del procedimento, se viene rilevata l’incompatibilità della derivazione domandata, e delle opere ad essa funzionali, anche per uno solo dei seguenti elementi: b) equilibrio del bilancio idrico; c) Minimo Deflusso Vitale o e-flow; d) assetto idraulico del corso d’acqua; e) capacità di ricarica dell’acquifero”.*

La sottrazione di gran parte della portata naturale di un fiume, riduce anche la capacità di autodepurazione delle acque, poiché si viene a perdere l’azione di filtraggio e di ossidazione degli inquinanti propria dell’alveo, comportando con ciò il rischio di deterioramento della qualità del corpo idrico, e, conseguentemente, del mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

In base a questo indispensabile riferimento normativo, per essere in regola oggi, non basta rilasciare un “Deflusso Minimo Vitale” definito a priori, ma è necessario che il fiume (lo specifico corpo idrico, e quelli adiacenti potenzialmente influenzati dall’impianto) mantenga ovvero raggiunga, un “buono” o “elevato” Stato Ecologico.

Lo Stato Ecologico, ai sensi del **DECRETO 8 novembre 2010, n. 260 MATTM**, deve essere misurato con tutta una serie di indici basati sullo stato degli elementi biologici (pesci, macroinvertebrati, piante acquatiche), chimico-fisici (inquinamento) e idromorfologici (artificializzazioni, sedimenti, forme fluviali, regime idrologico). Se questi elementi peggiorano il proprio stato a seguito della realizzazione/gestione di un impianto idroelettrico, **viene violato uno dei concetti cardini della Direttiva 2000/60/CE e cioè il “principio di non deterioramento” (art. 1).**

È doveroso aggiungere che tra i fondamenti della richiamata Direttiva, oltre al “principio di non deterioramento”, vanno annoverati anche il “principio di precauzione”, il “principio di prevenzione” ed il “principio del chi inquina paga”, che sono alla base della gestione e dell’utilizzo idrico sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Inoltre la consapevolezza che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) così come attualmente calcolato non sia sufficientemente cautelativo, è confermata dal fatto che negli stessi disciplinari di concessione viene imposta la condizione di avere organi di rilascio del

DMV "flessibili" ai fini di adeguare, obbligatoriamente, le portate rilasciate in caso si dimostrasse la loro inadeguatezza a consentire il mantenimento di determinati "obblighi" ambientali.

Il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Water Blueprint Strategy), **Comunicazione della Commissione Europea COM(2012) 673 final del 14/11/2012**, ha fatto emergere l'importanza che la gestione quantitativa della risorsa idrica riveste nel raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

In tal senso il documento introduce ufficialmente il concetto di **Deflusso Ecologico** (ecological flow o e-flow) ossia del "*volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari*", evidenziando l'impegno della Commissione a sviluppare una comprensione comune di questo concetto e del modo con cui calcolarlo.

La necessità di formare più solide basi conoscitive per la determinazione del deflusso ecologico ha indotto la Commissione Europea a promuovere nel 2015 la

pubblicazione, nell'ambito della Common Implementation Strategy, di apposite linee guida (**CIS GUIDANCE DOCUMENT n. 31 – Ecological Flow in the implementation of the water Framework Directive**).

La Guidance del 2015 detta queste principali indicazioni:

- dare attuazione alle linee guida comunitarie prevedendone il completo recepimento durante il terzo ciclo di pianificazione (2015-2021);
- considerare il ruolo delle e componenti morfo-idrologiche e degli elementi di qualità biologica non solo in relazione al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro ma anche di quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle Direttive Habitat e Uccelli;
- valutare gli impatti ecologici indotti dalle alterazioni idrologiche attraverso indicatori biologici adeguatamente sensibili a tali alterazioni;
- selezionare i metodi più appropriati in funzione dei dati disponibili e della severità degli impatti.

Il documento fornisce quindi indicazioni, condivise a livello comunitario, per la determinazione del deflusso ecologico e per la definizione delle misure necessarie all'applicazione del deflusso stesso.

Infine si ricorda che il **Decreto n. 30/STA del 13.02.2017 MATTM** (approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE), tra l'altro:

- approva le linee guida nazionali per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale funzionali al mantenimento del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del parlamento e del Consiglio europeo.

#### 4)

Come evidenziato in premessa, dalla documentazione progettuale resa disponibile, emerge che il progetto interessa le seguenti Aree Natura 2000:

- SIC IT7212168 Valle Porcina – Torrente Vandra – Ceserata;

- SIC IT7212128 Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere;
- si sviluppa ad una distanza di 80 metri dal sito SIC IT7212170 Forra del Rio Chiaro.



Si rileva tuttavia, l'assenza di un pertinente inquadramento dell'area oggetto di intervento in relazione alla perimetrazione della c.d. Area Contigua ovvero ZPE – Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise – PNALM, ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, della D.G.R. Molise n. 802/2008 (*ISTITUZIONE dell'area contigua e regolamentazione dell'attività venatoria nel versante molisano del Parco Nazionale d'ABRUZZO, LAZIO e MOLISE*), e del relativo Regolamento.

È doveroso sottolineare, inoltre che le richiamate Aree Natura 2000, già proposte alla Commissione Europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono state designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea, con Decreto del 16/03/2017 MATTM art. 1 co. 1.

In particolare, l'art. 3 del Decreto MATTM del 16/03/2017 ha previsto al comma 1, che la Regione entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto, comunichi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC; ed al comma 2, che per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimanga affidata agli enti gestore di queste ultime.

Alla luce di quanto evidenziato, si ricordano le forti necessità di una adeguata e preventiva tutela per le aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio (in particolare le aree incluse nella Rete Natura 2000), anche in relazione a quanto previsto dal DM 10/9/2010 MISE, Allegato 3 (paragrafo 17), lettera F, Aree non idonee in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e dall'art. 3 della L.R. Molise 22/2009.

Risultano dunque estremamente serie le affermazioni secondo cui:

- “la costruzione dell'impianto determinerà inoltre anche un aumento dell'antropizzazione dell'area di progetto, dovuta ad un aumento del livello di inquinamento acustico e della frequentazione umana, causati dal passaggio di automezzi, dall'uso di mezzi meccanici e dalla presenza di operai e tecnici. Ciò, si presume, avrà come effetto una perdita indiretta (aree intercluse) di vegetazione idonea e utilizzabile da parte di specie di fauna sensibili al disturbo antropico, oppure l'abbandono dell'area come zona di alimentazione o come zona

di sorvolo, anche ben oltre il limite fisico dell'impianto" pg.58 (Studio di Valutazione di Incidenza);

• "il rumore in fase di cantiere rappresenta in generale sicuramente uno dei maggiori fattori di impatto per le specie animali, particolarmente per l'avifauna e la fauna terricola", "gli effetti di disturbo dovuti all'aumento dei livelli sonori, della loro durata e frequenza, potrebbero portare ad un allontanamento della fauna dall'area di intervento e da quelle immediatamente limitrofe, con conseguente sottrazione di spazi utili all'insediamento, alimentazione e riproduzione", pg. 58 (Studio di Valutazione di Incidenza);

• le attività di cantiere nei pressi dell'alveo del Volturno per la realizzazione dell'opera di presa, provocheranno "inesorabilmente un allontanamento delle specie presenti come trote, cavedani e barbi", pg. 60 (Studio di Valutazione di Incidenza).

Rileva infine l'inadeguata analisi delle situazioni di emergenza individuate come significative ai fini ambientali, quali: a) spargimenti di liquidi carburante, cemento, olio o altro prodotto utilizzato nella fase di esecuzione del progetto, e b) possibili incendi, soprattutto in relazione non solo a cose o persone, ma anche a flora e fauna tutelata (pg. 53 Studio di Valutazione di Incidenza).

## 5)

Dalla documentazione progettuale resa disponibile alla presente Consultazione, emergono infine importanti problematiche relative alla realizzazione dell'impianto ed alla sua fase di esercizio, con particolare riferimento alla realizzazione della c.d. *Derivazione Forzata*.

Secondo i propositi elaborati progettuali la condotta della derivazione forzata è sempre completamente interrata, ed è realizzata con tubazioni in vetroresina (PRFV), del diametro interno di 2.000-2200-2400 mm, che collegano la vasca di carico alla centrale di produzione, per un totale di circa m 4.060.

Nel ricordare che il tracciato dell'opera interessa anche un'area soggetta a vincolo PSAI (area di alta attenzione A4 - Rischio Frana), si sottolinea che manca uno scenario previsionale adeguato e completo, relativo ai possibili inconvenienti e conseguenti implicazioni legate alla rottura parziale della condotta, nei 4 km di derivazione forzata.

Neppure la proposta analisi relativa al Ripristino del sito ai sensi dell'art. 12 co. 4 d.lgs. 387/2003 (recupero e reinserimento ambientale), sembra adeguata, soprattutto se messa in rapporto con la totale assenza di uno scenario previsionale relativo allo smantellamento ed al recupero della condotta forzata, la quale rappresenta una componente dell'impianto idroelettrico indispensabile per il suo funzionamento, che viene a risultare completamente inutile al momento della cessazione dell'attività di produzione dell'energia.

Tale considerazione trova i suoi fondamenti alla luce di due rilevanti circostanze, ovvero:

- la presenza dell'Impianto in ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
- la tipologia di materiale utilizzato, riconducibile a tubazioni in vetroresina – PRFV (proposta Relazione tecnica idrologica pg. 7).

Al rilevante aspetto ambientale collegato alle fibre artificiali vetrose utilizzate nei materiali in vetroresina, la loro potenziale dispersione nell'ambiente circostante, ed il loro corretto inquadramento ed identificazione ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2014/955/UE e Regolamento 1357/2014/UE), si aggiunge anche la carenza previsionale di una ricognizione dei siti interessati a rischio potenziale di inquinamento, al fine di confermare che tali aree non siano state assoggettate nel corso della storia a fonti

di pressione ambientale ovvero a potenziali impatti in grado di determinare contaminazione del terreno.

Assente, in virtù dell'impianto proposto, anche un adeguato piano di Smaltimento dei rifiuti appartenenti alla categoria RAEE, nel rispetto del D.Lgs 151/2005 ss.mm.ii. di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.

Pertanto, premesso che le sopra esposte osservazioni vengano motivatamente considerate nell'ambito della presente Consultazione, si invita codesta spett.le Autorità competente, ai sensi dell'art. 21 co. 3 D.Lgs. 152/2006, ad esprimere un parere negativo sul progetto di "*Realizzazione di un impianto idroelettrico a Valle Porcina con derivazione delle acque sul canale di scarico della centrale idroelettrica – Volturno 2 – in territorio di Colli A Volturno (IS) e Montaquila (IS)*", per il significativo impatto ambientale che l'opera potrebbe arrecare all'area in oggetto ed alla molteplicità degli ecosistemi che ivi sono presenti, e per l'incompletezza dei contenuti della documentazione progettuale proposta ai sensi dell'art. 21 co. 1 D.lgs. 152/2006.

IL VICE SINDACO  
*Dott. Francesco DI MAURO*  
*Documento firmato digitalmente*